



COMUNE DI TORRE LE NOCELLE

PROVINCIA DI AVELLINO

## COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 11 DEL 29/07/2015**

**Oggetto: Determinazione aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" anno 2015.**

L'anno duemilaquindici addì Ventinove del mese di **Luglio** alle ore **18,35** nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **ORDINARIA** ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta l'**Avv. ANTONIO CARDILLO - SINDACO**

Dei consiglieri comunali sono presenti **n. 4** e assenti sebbene invitati **n. 2** come segue:

N. ord.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	Petriello Carlo	X	
2	De Cristofaro Evelin	X	
3	Bevilacqua Marco		X
4	Colella Tolmino	X	
5	Petriello Pasquale	X	
6	Mele Maurizio		X

Partecipa alla seduta il ViceSegretario Comunale **Dott.ssa Alma Todesca**.

Il Sindaco - Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento sopraindicato.

**Il Sindaco illustra il contenuto della proposta di cui all'oggetto .**

**Il consigliere della minoranza avv. Pasquale Petriello consegna il suo intervento che viene allegato al presente atto.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista l'allegata proposta di deliberazione del responsabile del servizio finanziario avente ad oggetto: "Determinazione aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU"anno 2015 ;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;

Visto il parere favorevole reso dall'organo di revisione dell'Ente

Visto il parere favorevole reso, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile ;

Con voti favorevoli n.4, contrari n 1(avv. Pasquale Petriello capogruppo della minoranza consiliare) espressi per alzata di mano in forma palese;

### **D E L I B E R A**

Di approvare la proposta di deliberazione ,ad oggetto" Determinazione aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU"anno 2015 che allegata al presente verbale ,ne costituisce parte integrante e sostanziale .

Successivamente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti favorevoli n.4, contrari n 1(avv. Pasquale Petriello capogruppo della minoranza consiliare) espressi per alzata di mano in forma palese;

### **D E L I B E R A**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo n. 267/2000.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: Determinazione aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU"anno 2015**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**VISTO** l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

**VISTO** l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *"l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU"*;

**VISTO** l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

**VISTE** le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

**VISTE** le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

**VISTE** altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

**VISTO** l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

-è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;

-è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

-i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

**RICHIAMATI** in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

-il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;

-il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;

-il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i Comuni;

-il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;

-il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari;

**RICHIAMATI** inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 , dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;

**VISTI** ulteriormente:

- l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- l'art. 9 bis del D.L. 47/2014 il quale, innovando il comma 2 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, ha stabilito che a partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

**VISTO** il DL n. 4/2015 il quale stabilisce che “A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:

- a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
  - b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.
2. L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.”

**DATO ATTO** che fino al 2013 il Comune di Torre le Nocelle era riconosciuto come montano secondo quanto indicati nella circolare n.9 del 14/6/1993 mentre a fine del 2014 il governo ha inteso rivedere la classificazione dei comuni montani eliminando i criteri precedentemente esistenti;

**CONSIDERATO** che con il succitato D.L. n.4/2015 sono state stabilite le nuove regole di applicazione dell'imposta municipale propria per i terreni agricoli e che il Comune di Torre le Nocelle, secondo la

nuova classificazione risulta essere comune non montano e quindi per la categoria terreni agricoli, soggetto ad IMU con aliquota ordinaria deliberata entro i limiti prefissati da norme statali;

**VISTA** la deliberazione di consiglio comunale n. 11 del 09/07/2014, con la quale è stato approvato il Regolamento IUC ;

**VISTA** la deliberazione di consiglio comunale n. 14 del 09/07/2014 con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni IMU 2014 ;

**VISTO** l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

**RICHIAMATO** inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

**VISTO** il Decreto Ministeriale del 13/5/2015 che differisce ulteriormente , dal 31 maggio al 30 luglio 2015, il termine di approvazione da parte dei comuni del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

**VISTO** l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

**VISTO** altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”*;

**VISTA** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la

trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

**Visto** il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione, dall'organo di revisione dell'ente;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000, reso dal responsabile del Servizio Finanziario;

**VISTO** il D.Lgs n.267/2000;

### PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di approvare , ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote 'IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2015:

#### **Imposta municipale propria (IMU)**

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	8,6 per mille
Aliquota fabbricati Cat.D	8,6 per mille di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato
Terreni agricoli	8,6 per mille

2. di confermare la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
3. di dare atto che per effetto delle aliquote come sopra fissate, sono rispettati i vincoli disposti dal comma 677 dell'art. 1 L. 147/2013 nel testo risultante dalla conversione in legge del D.L. 16/2014 e dalle modifiche introdotte con il comma 679 dell'art. 1 della L. 190/2014;

4. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000

Torre le Nocelle li 23/07/2015



Il Responsabile del Servizio Finanziario


Avv. Antonio Cardillo

Il Consigliere della minoranza avv. **Pasquale Petriello** si oppone, inoltre, all'approvazione delle aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" per l'anno 2015 di cui al punto **4)** dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale del **29.07.2015 in quanto** anche quelle fissate nel caso di specie dall'attuale Amministrazione sono elevate, eccessivamente onerose e non congrue rispetto ai servizi a cui è destinato il relativo ricavato. Inoltre, anche in proposito si lamenta la mancata predisposizione da parte del citato organo di particolari agevolazioni (quali ad esempio la previsione di un'aliquota più bassa per coloro che abitando stabilmente fuori dal territorio del nostro Comune fanno un uso sporadico o limitato del proprio immobile).

Dunque, l'esponente, da una parte, rammenta, ancora una volta, all'Amministrazione *de qua* che quest'ultima **deve** correttamente e puntualmente provvedere all'espletamento dei fondamentali ed imprescindibili servizi *de quibus*, dall'altra, sollecita la stessa ad adottare in ordine alla determinazione delle aliquote in questione le **OPPORTUNE E NECESSARIE** riduzioni.

Torre Le Nocelle, 29 luglio 2015

avv. Pasquale PETRIELLO





Il responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile .

F.to avv. Antonio Cardillo

Letto e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

F.to Avv. Antonio Cardillo

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott.ssa Alma Todesca

---

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**DISPONE**

l'affissione della presente deliberazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla residenza comunale, 31.07.2015



**IL VICESEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott.ssa Alma Todesca

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.  
Li 31.07.2015



Il Vice Segretario Comunale  
dott.ssa Alma Todesca

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, **A T T E S T A** che la presente è divenuta  
esecutiva il \_\_\_\_\_

Li, \_\_\_\_\_

---